



Decreto Dirigenziale n. 134 del 30/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO URBANISTICO COMUNALE" PROPOSTO DAL COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO - CUP 7842.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- l. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- m. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- n. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- o. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 325946 in data 12/05/2016 contrassegnata con CUP 7842, il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Piano Urbanistico Comunale";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore Cozzolino - D'Aniello - Fusco, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che con nota prot. n. 837013 del 23/12/2016 la UOD Valutazioni Ambientali ha formulato richiesta di integrazioni;
- d. che con Pec prot. n. 85320 del 07/02/2017 il dott. Agr. Simeone Alessandro, delegato del Comune di Pago del Vallo di Lauro, ha prodotto le integrazioni richieste con la sopracitata nota rinviando la presentazione delle stesse in formato cartaceo *"appena sarà possibile realizzare, e quindi consegnare, la documentazione fotografica richiesta"*;
- e. che con nota prot. 222424 del 27/03/2017 la UOD Valutazioni Ambientali, non avendo ricevuto alcuna documentazione in formato cartaceo, ha formulato preavviso di archiviazione;
- f. che con nota prot. 285860 del 19/04/2017 il dott. Agr. Simeone Alessandro, delegato del Comune di Pago del Vallo di Lauro, ha trasmesso in parte la documentazione integrativa;
- g. che con nota prot. 378951 la UOD Valutazioni Ambientali ha sollecitato le integrazioni già richieste con le sopracitate note;

- h. che con nota prot. 285860 del 19/04/2017 il dott. Agr. Simeone Alessandro, delegato del Comune di Pago del Vallo di Lauro, ha trasmesso la documentazione richiesta;

RILEVATO:

- a. che detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 03/08/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata con la prescrizione di garantire, in fase esecutiva dei singoli interventi programmati, il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016, ai fini di una coerente gestione delle proprietà comunali ricadenti nel SIC IT8040017 "Pietra Maula (Visciano – Taurano)":*

In particolare:

- *è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali;*
- *qualora in presenza di fontanili, è fatto divieto di pulizia degli stessi fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre;*
- *qualora in presenza di fontanili, è fatto divieto di rimozione degli stessi fontanili e della loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile.*

Inoltre:

- *riservare al taglio almeno 70 matricine ad ettaro;*
- *relativamente all'area Pic-Nic destinata alla fruizione turistico/ricreativa si dovrà esercitare la più severa protezione ambientale per ogni eventuale e programmato intervento antropico e, per quanto possibile, da ogni influsso indiretto. Ovviamente non sono consentiti il pascolo, la caccia, né la costruzione di manufatti in muratura o in cemento. Si stabilisca, inoltre, un numero limitato di fruitori e si tracci una regolamentazione d'uso dell'area. In questa stessa area dovrà essere consentito solo l'accesso pedonale; non deve essere consentita né la raccolta, né la deturpazione delle specie arboree/arbustive presenti; non deve essere consentito l'abbandono dei rifiuti; devono essere vietata l'accensione dei fuochi né deve essere utilizzata come area campeggio; l'utilizzo di tale area dovrà essere subordinato all'approvazione del piano comunale di emergenza di protezione civile;*
- *relativamente all'eventuale recupero delle aree percorse dal fuoco, necessariamente i materiali legnosi di minori dimensioni dovranno essere sottoposti ad operazioni di cippatura, provvedendo a stendere i chips sul terreno, soprattutto in zone in erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 3-4 cm. Su queste stesse aree, dovrà essere prevista sempre la semina di specie erbacee indigene da consolidamento.*
- *è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici.*
- *in presenza eventualmente di habitat 6210, 6210pf, 6220 è vietata la coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici. Sulle stesse aree si vieta: la forestazione; l'installazione di impianti fotovoltaici; di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggiere a scopo produttivo; di modifica della destinazione d'uso; il pascolo di equini; di raccolta e danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte quelle*

appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.; di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali;

- *relativamente all'imposto (area individuata per il concentramento del materiale tagliato), questa dovrà essere ubicata in vicinanza delle strade trattorabili o camionabili. Dovranno essere utilizzate le piazzole che sono state create per la concentrazione delle passate utilizzazioni e che non rientrano tra gli habitat prativi 6210, 6210pf, 6220. Dopo il ritiro del materiale accatastato dovrà realizzarsi il ripristino dello stato originario dei luoghi.*
- *Considerato che non è stato prodotto il parere dell'Autorità di Bacino Centrale della Campania, le attività nelle aree interessate dal PAF dovranno essere compatibili con quanto riportato nelle relative Norme di Attuazione e relativi allegati tecnici del PSAI (art. 29 "Esercizio delle attività silvocolturali" ed Allegato E; art. 36 "Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità a rischio frana") In modo particolare, per le aree R3 ed R4, non potranno essere previsti ampliamenti di nuovi sentieri*
- *L'utilizzazione dovrà essere, in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.*

- b. che l'esito della Commissione del 03/08/2017, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Pago del Vallo di Lauro con nota prot. reg. n. 654349 del 05/10/2017;
- c. che il Comune di Pago del Vallo di Lauro ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 30/03/2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 03/08/2017, relativamente al "Piano Urbanistico Comunale" proposto dal Comune di Pago del Vallo di Lauro come di seguito testualmente riportato: *"La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata con la prescrizione di garantire, in fase esecutiva dei singoli interventi programmati, il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016, ai fini di una coerente gestione delle proprietà comunali ricadenti nel SIC IT8040017 "Pietra Maula (Visciano – Taurano)":*

In particolare:

- *è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali;*
- *qualora in presenza di fontanili, è fatto divieto di pulizia degli stessi fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre;*
- *qualora in presenza di fontanili, è fatto divieto di rimozione degli stessi fontanili e della loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile.*

Inoltre:

- *riservare al taglio almeno 70 matricine ad ettaro;*
- *relativamente all'area Pic-Nic destinata alla fruizione turistico/ricreativa si dovrà esercitare la più severa protezione ambientale per ogni eventuale e programmato intervento antropico e, per quanto possibile, da ogni influsso indiretto. Ovviamente non sono consentiti il pascolo, la caccia, né la costruzione di manufatti in muratura o in cemento. Si stabilisca, inoltre, un numero limitato di fruitori e si tracci una regolamentazione d'uso dell'area. In questa stessa area dovrà essere consentito solo l'accesso pedonale; non deve essere consentita né la raccolta, né la deturpazione delle specie arboree/arbustive presenti; non deve essere consentito l'abbandono dei rifiuti; devono essere vietata l'accensione dei fuochi né deve essere utilizzata come area campeggio; l'utilizzo di tale area dovrà essere subordinato all'approvazione del piano comunale di emergenza di protezione civile;*
- *relativamente all'eventuale recupero delle aree percorse dal fuoco, necessariamente i materiali legnosi di minori dimensioni dovranno essere sottoposti ad operazioni di cippatura, provvedendo a stendere i chips sul terreno, soprattutto in zone in erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 3-4 cm. Su queste stesse aree, dovrà essere prevista sempre la semina di specie erbacee indigene da consolidamento.*
- *è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici.*
- *in presenza eventualmente di habitat 6210, 6210pf, 6220 è vietata la coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici. Sulle stesse aree si vieta: la forestazione; l'installazione di impianti fotovoltaici; di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggiere a scopo produttivo; di modifica della destinazione d'uso; il pascolo di equini; di raccolta e danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte quelle*

appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.; di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali;

- *relativamente all'imposto (area individuata per il concentramento del materiale tagliato), questa dovrà essere ubicata in vicinanza delle strade trattorabili o camionabili. Dovranno essere utilizzate le piazzole che sono state create per la concentrazione delle passate utilizzazioni e che non rientrano tra gli habitat prativi 6210, 6210pf, 6220. Dopo il ritiro del materiale accatastato dovrà realizzarsi il ripristino dello stato originario dei luoghi.*
- *Considerato che non è stato prodotto il parere dell'Autorità di Bacino Centrale della Campania, le attività nelle aree interessate dal PAF dovranno essere compatibili con quanto riportato nelle relative Norme di Attuazione e relativi allegati tecnici del PSAI (art. 29 "Esercizio delle attività silvocolturali" ed Allegato E; art. 36 "Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità a rischio frana") In modo particolare, per le aree R3 ed R4, non potranno essere previsti ampliamenti di nuovi sentieri*
- *L'utilizzazione dovrà essere, in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.*

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Comune di Pago del Vallo di Lauro - comune.pagovallolauro@asmepec.it, simeone.alessandro@legalmail.it;
 - 5.2 al Corpo Carabinieri Forestale di Lauro - cs.lauro@corpoforestale.it;
 - 5.3 alla UOD Ufficio centrale foreste e caccia - uod50.07.04@pecpec.regione.campania.it;
 - 5.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio